



Comune di COLOGNA VENETA

Provincia di Verona

ORDINANZA N. 147 DEL 12/10/2009

OGGETTO: CRITERI PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI NEGOZI E DELLE ALTRE ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO - VARIAZIONE ORDINANZA N. 172/02 DEL 6/12/2002 - D.LGS. N. 114/98.

Prot. n. _____

Cologna Veneta, 12/10/2009

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 172/02 - prot. n. 18481- in data 6/12/2002, come modificata dall'Ordinanza n. 55/03 - prot. 5686 - in data 11/4/2003 e dall'Ordinanza n. 143/05 - prot. 19460 - in data 14/12/2005, con la quale sono stati adottati i criteri per la disciplina degli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio del Comune di Cologna Veneta;

Tenute presenti le varie sollecitazioni verbali di alcuni operatori commerciali e da ultimo la richiesta scritta presentata in data 27/5/2009 dalla Ditta "PANIFICIO E ALIMENTARI DE TOGNI di DE TOGNI Stefano", intese ad ottenere la variazione da "OBBLIGATORIA" in "FACOLTATIVA" la chiusura infrasettimanale di mezza giornata dei negozi del Comune di Cologna Veneta, motivata dalla necessità di rivitalizzare i centri storici e dalla attuale difficile situazione economica, considerato anche che quanto richiesto è già operativo in molti Comuni del Veronese;

Sentite in merito le Associazioni di Categoria degli operatori commerciali, dei consumatori e dei lavoratori che, regolarmente convocate, nella riunione del 2/9/2009 si sono espresse favorevolmente, come da verbale agli atti;

Visti gli Artt. 11 e 13 del D.Lgs. 31/3/1999 n. 114;

Vista la L.R. 13/8/2004 n. 15;

Vista la delibera C.C. n. 61 del 29/6/2002 relativa agli indirizzi generali in materia di orari degli esercizi commerciali, pubblici esercizi e servizi pubblici in applicazione dell'Art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'Art. 3 dell'Ordinanza Sindacale n. 172/02 del 6/12/2002 e ritenuto di accogliere la richiesta sopraspacificata nell'intento di dare ulteriore impulso al commercio creando nuove occasioni ed opportunità per gli operatori e per i consumatori;

Visto l'Art. 50 del D. Lgs n. 267/2000

ORDINA

- L'art. 3 "DETERMINAZIONE DELL'ORARIO" dell'Ordinanza Sindacale n. 172/02 del 6/12/2002 è sostituito come segue:

ART. 3 – DETERMINAZIONE DELL'ORARIO

1. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana tra le **ore 7,00 e le ore 22,00**.
2. Nel rispetto di tali limiti, l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio, **non superando comunque il limite giornaliero di 13 (tredici) ore**.



Comune di COLOGNA VENETA Provincia di Verona

3. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la **chiusura obbligatoria domenicale e festiva** dell'esercizio.
 4. Per gli esercizi di vendita al dettaglio la **chiusura infrasettimanale di mezza giornata non è obbligatoria** e coloro che, comunque, intendessero usufruire di detta **facoltà di riposo infrasettimanale**, da effettuarsi a libera scelta degli stessi, fra le seguenti:
 - Lunedì mattina: sino alle ore 13,00
 - Lunedì pomeriggio: a partire dalle ore 13,00
 - Mercoledì pomeriggio: a partire dalle ore 13,00
 - Sabato pomeriggio: a partire dalle ore 13,00dovranno indicarlo nel cartello di avviso al pubblico di cui all'rt. 11, comma 3°, del D.Lgs. n. 114/98; “”
- Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti ed, in particolare, il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi nazionali ed aziendali di lavoro.
 - La presente Ordinanza che **entrerà in vigore a decorrere dal 26 ottobre 2009** sarà affissa all'Albo Pretorio per gg. 15 (quindici) ed inviata alle Associazioni di Categoria ed agli Organi di Controllo.
 - Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo (T.A.R.) entro gg. 60 (sessanta) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro gg. 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio.

IL SINDACO